



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO – DEC. N. 19996/2020 – PRES. GUASTALLA – REL. GRAZIADEI

Mutuo - normativa emergenziale - sospensione rate – presupposti – diniego – illegittimità (d.l. n. 18/2020, art. 56).

Il diniego opposto dall'intermediario ai benefici previsti dal decreto c.d. "cura Italia" è illegittimo se privo di adeguata motivazione (MDC)

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato che, quale titolare di un'impresa individuale, stipulava un contratto di mutuo con l'intermediario resistente; in data 31/03/2020 richiedeva all'intermediario la sospensione delle rate a scadere sino al 30 settembre 2020 ai sensi dell'art. 56 d.l. 18/2020 (decreto "cura Italia"); in data 05/05/2020 l'intermediario respingeva la richiesta senza addurre alcuna motivazione; il diniego opposto dall'intermediario deve considerarsi illegittimo in quanto la ricorrente stessa rientra a pieno titolo tra coloro i quali, ai sensi della menzionata disciplina emergenziale, possono richiedere la moratoria sui mutui; infatti, al momento dell'entrata in vigore del D.L. 18/2020, la ricorrente non aveva posizioni di debito con il sistema bancario qualificabili come deteriorate: dalla visura CRIF versata in atti, anzi, risulta che la stessa non aveva mai tardato nel pagamento di una singola rata.

L'intermediario resistente in sede di controdeduzioni, dopo aver sinteticamente illustrato i fatti di causa, ha rappresentato che, diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, durante il piano di rimborso, sin dalla prima rata, riscontrava gravi e reiterati ritardi nei pagamenti; in data 31/03/2020 riceveva dalla ricorrente la richiesta di sospensione delle rate mensili del finanziamento ai sensi dell'art. 56, D.lgs 18/2020 ("Cura Italia"); a seguito di attenta valutazione, rigettava la richiesta di sospensione, in quanto la menzionata normativa emergenziale ha introdotto misure in favore dei lavoratori autonomi a partita IVA o micro, piccole e medie imprese che abbiano ricevuto finanziamenti della Banca prima dell'entrata in vigore della disciplina stessa; nel caso di specie il prestito personale non risulta essere stato sottoscritto e/o legato all'attività di impresa ovvero al numero di partita iva; in ogni caso, la ricorrente avrebbe dovuto avanzare la domanda di sospensione utilizzando l'apposito *form* messo a disposizione sul sito dell'intermediario; l'ulteriore elemento che ha contribuito al rifiuto della richiesta è stato che il coobbligato del finanziamento non rientrava tra i beneficiari elencati nella moratoria Assofin del 04/05/2020, in quanto dipendente del Ministero dell'Interno che ha continuato a percepire reddito durante l'emergenza Covid (cfr. all. n. 3 alle CTD); in ragione delle riferite circostanze, riscontrava negativamente la richiesta della ricorrente, fornendo altresì un riscontro alla comunicazione ricevuta con propria pec del 31/08/2020 (allegata alle CTD); non è dovuto il rimborso delle spese legali in quanto la decisione della ricorrente di ricorrere all'assistenza di un professionista costituisce una sua libera scelta, non prevedendo il presente procedimento alcun obbligo al riguardo.

La parte ricorrente domanda al Collegio che la banca resistente sia "condannata a sospendere sino al 20/9/2020 il pagamento delle rate a scadere in relazione al mutuo



xxxx3734” “con condanna delle spese del presente giudizio”. L’intermediario resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La parte ricorrente si duole del rifiuto opposto dall’intermediario resistente in relazione alla domanda (*rectius* “comunicazione”) di sospensione della rate del mutuo (individuato come prestito personale n. xxx.3734) dalla stessa presentata ai sensi art. 56 D.L. 18/2020, vale a dire ai sensi del provvedimento emanato dal Governo per far fronte alle difficoltà (anche) economiche legate alla pandemia da Covid-19. L’articolo 56 citato, alla lettera c) recita:

“ c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del ((31 gennaio 2021)) e' sospeso sino al ((31 gennaio 2021)) e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.”

La ricorrente afferma l’illegittimità del diniego opposto dalla banca alla sospensione che era stata oggetto di comunicazione in quanto: (i) il diniego risultava totalmente immotivato; (ii) la stessa ricorrente, al momento di entrata in vigore del d.l. 18/2020, possedeva tutti i requisiti individuati dall’art. 56 del menzionato decreto per beneficiare della moratoria sui finanziamenti a rimborso rateale.

La parte ricorrente ha versato in atti copia della PEC contenente la comunicazione richiesta per accedere alle misure di sostegno finanziario previste dall’art. 56 del D.L. 18/2020 (con la relativa ricevuta di consegna), con cui la medesima ricorrente autocertificava ai sensi ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Consta in atti una successiva PEC di sollecito all’intermediario, con reinoltro della domanda di sospensione, che risulta inviata (e consegnata) in data 22/05/2020 (cfr all.ti 3a e 3b al ricorso).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario ha in effetti negato alla cliente la sospensione dei ratei di mutuo in data 05/05/2020. Come lamentato dalla ricorrente, il diniego opposto dall'intermediario non risulta in alcun modo motivato, e consta in effetti della seguente laconica comunicazione per posta elettronica: "Con la presente siamo a comunicarle che la sua richiesta di sospensione delle rate non può essere accolta."

La norma sopra richiamata prevede che: *"le imprese [...] possono avvalersi dietro comunicazione"* di misure di sostegno finanziario tra cui quella individuata alla lettera c) del secondo comma, in base alla quale *"per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale [...] il pagamento delle rate o dei canoni leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di maggiori oneri per entrambe le parti"*.

E' evidente che nella specie il suddetto termine è ormai già scaduto – e consta che nel frattempo la ricorrente abbia pagato le rate in scadenza di cui chiedeva la sospensione (cfr. visura CRIF allegata al ricorso ed estratto conto relativo al finanziamento controverso allegato alle CTD) - – tuttavia consta anche che il termine in questione sia stato prorogato da un successivo provvedimento fino al 31 gennaio 2021 (v. l'art. 65 del d.l. n.104 del 14/08/2020), e quindi l'interesse ad agire della ricorrente in relazione alla questione controversa rimane intatto. Inoltre, nell'interpretare la domanda formulata, il suo contenuto va declinato in termini di mero accertamento del diritto, poiché, secondo le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e Finanziari*: "All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono."

L'intermediario resistente, in sede di controdeduzioni, ha espressamente eccepito l'assenza, in capo alla ricorrente e all'aderente al ricorso, dei requisiti soggettivi per accedere alle misure di sostegno adottate dal Governo con D.L. 28/2020, evidenziando tuttavia di aver comunque preso in esame la richiesta oggetto di moratoria del finanziamento.

L'ulteriore elemento che ha contribuito al rifiuto della richiesta, secondo quanto l'intermediario dichiara, è stato che il coobbligato del finanziamento non rientrava tra i beneficiari elencati nella moratoria Assofin del 04/05/2020, in quanto dipendente del Ministero dell'Interno che ha continuato a percepire reddito durante l'emergenza Covid (cfr. all. n. 3 alle CTD). Quest'ultimo aspetto è però certamente ultroneo rispetto alla corretta trattazione della comunicazione inoltrata dalla ricorrente, semplicemente perché la legge non individua tale elemento come ostativo rispetto al beneficio che la stessa legge introduce per il debitore.

In merito alla ricorrenza, nel caso di specie, dei requisiti sostanziali e formali previsti dall'art. 56 del d.l. 18/2020 per l'accesso alla moratoria sui finanziamenti si ritiene quanto segue.

Sotto il profilo dei requisiti soggettivi la parte ricorrente, ha dichiarato di aver stipulato con l'intermediario resistente, in qualità di titolare di impresa individuale, un mutuo a rimborso rateale. Benché la documentazione contrattuale non contenga riferimenti alla (asseritamente omonima) impresa individuale di cui la stessa afferma di essere titolare, né alla partita IVA, è pur vero che la stessa ricorrente è titolare di impresa individuale, e risulta inoltre titolare di partita IVA, dalla stessa allegata al ricorso. Inoltre, l'intermediario resistente ha versato in atti una PEC inviata alla parte ricorrente e datata 30/08/2020 (data successiva a quella di presentazione del ricorso), nella quale è indicato che l'intermediario stesso ha ritenuto di estendere la sospensione delle rate dei finanziamenti di cui al decreto "Cura Italia"



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

anche ai clienti consumatori persone fisiche, non titolari di partita IVA, ed analoga comunicazione è stata data sul sito web della Banca.

Per quanto riguarda i requisiti oggettivi ai sensi del comma 4 dell'art. 56 d.l. 18/2020 è previsto che "possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del [presente decreto], classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Sul punto, la parte ricorrente ha versato in atti una visura CRIF attestante l'andamento regolare del rimborso del prestito personale oggetto di controversia (n. xxx3734). Dall'evidenza sotto riportata, in particolare, risulta che al 31/03/2020 (data di presentazione della "comunicazione" di cui all'art. 56 d.l. 18/2020) per il finanziamento in questione non risultavano rate scadute e non pagate, né rate pagate con ritardo. Nella menzionata visura CRIF sono riportati dati relativi a diversi altri rapporti/ricieste in essere (o estinti) tra la ricorrente (in qualità di persona fisica / ditta individuale o coobbligata) e altri istituti di credito e intermediari (cfr allegato n. 6 al ricorso). Dalla visura in questione emerge l'andamento regolare di diversi rapporti intestati alla ricorrente (la maggioranza) e la registrazione di alcuni ritardi/inadempimenti su alcuni rapporti (che risultano estinti o per i quali c'è stata una regolarizzazione). Dal suo canto, l'intermediario ha affermato che il rimborso del prestito personale controverso è stato caratterizzato, sin dalla prima rata, da gravi e reiterati ritardi, allegando a supporto la lista movimenti relativa al rimborso del menzionato prestito (cfr. all. n. 4 alle CTD). In ogni caso, ai fini della presente controversia, non constano agli atti evidenze in ordine a esposizioni debitorie della ricorrente qualificabili come esposizioni creditizie deteriorate. Anche sotto il profilo formale, la comunicazione effettuata dalla ricorrente per ottenere il beneficio della sospensione delle rate risulta sostanzialmente conforme, dal punto di vista contenutistico, alle indicazioni contenute nel documento pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze contenente le FAQ sulle misure di sostegno introdotte con D.L. 18/2020.

Infine si deve considerare che al ricorrere dei requisiti sostanziali e formali individuati dall'art. 56 del menzionato decreto- legge (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27), cioè, le imprese (e i lavoratori autonomi) hanno il diritto di avvalersi delle misure di sostegno finanziario individuate dalla disciplina di carattere emergenziale. Depongono in tal senso: la formulazione letterale dell'art.56 del menzionato d.l. analisi utilizza il termine "comunicazione" e non "istanza o richiesta", avvalorando una ricostruzione della posizione del cliente in termini di "diritto soggettivo" piuttosto che di "aspettativa"; devono inoltre essere considerate le finalità di tutela assegnate alle misure in analisi e illustrate nel preambolo al D.L. 18/2020 e nell'art. 56 stesso, ed in effetti l'interpretazione teleologica e costituzionalmente orientata di previsioni contenute in norme di carattere emergenziale non è estranea all'interpretazione dell'ABF. Si riporta a titolo esemplificativo un estratto della decisione n. 2712 del 23/03/2016 del Collegio di Coordinamento ABF relativa all'interpretazione di norme contenute nella decretazione d'urgenza a seguito degli eventi sismici in Abruzzo nell'aprile 2009: "È inoltre senz'altro da condividere l'esigenza, manifestata nell'ordinanza di rimessione, di una lettura costituzionalmente orientata del citato art. 6, comma 1°, lett. n). Appaiono infatti incontestabili le finalità solidaristiche che hanno ispirato la norma in esame, di talché non appare irragionevole ritenere, sulla base dei principi riconducibili all'art. 2 Cost., che sussista un dovere delle banche di concorrere alla realizzazione delle istanze di tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, attesa la difficoltà, oggettivamente evidente, di onorare con puntualità le scadenze dei debiti contratti.". Infine, va ricordata l'assenza di riferimenti a valutazioni discrezionali sul merito creditizio dei clienti da parte dei soggetti finanziatori. E' poi da dire che depongono nello stesso senso, sul piano del sistema, la circostanza per cui una quota degli importi oggetto



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della moratoria sia coperta dalla garanzia del Fondo centrale per le PMI, peraltro concessa a titolo gratuito (cfr commi 6 e 7 art. 56 d.l. 18/2020); il fatto che le disposizioni in analisi prevedono che non ci sia una perdita economica per la Banca per effetto della moratoria (la Banca d'Italia, ha rappresentato che lo strumento in analisi è "neutro dal punto di vista attuariale". Pertanto, sulla scorta di queste ragioni, la ricorrente ha diritto alla sospensione dei ratei di mutuo tuttora in corso fino alla scadenza del termine stabilito dai provvedimenti in vigore, e sotto questo profilo la domanda è accolta. Non è invece accolta quanto al ristoro delle spese legali, rispetto a cui non sono state versate in atti evidenze relative all'effettivo esborso di spese di assistenza tecnica.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione (...omissis..).